



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA 10 SETTEMBRE 2009, PROT. 79.381

**ALL'ING. (...OMISSIS...)**

Via .....  
80021 Afragola (NA)  
e-mail: .....@tiscali.it

per conoscenza:

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
80133 NAPOLI

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla lettera datata 16 agosto 2009 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto se l'incompatibilità prevista dall'art.3, comma 2 (tra responsabile tecnico di un'impresa e ogni altra attività lavorativa continuativa) debba essere applicata anche ad un professionista ingegnere, esercente la libera professione, nonché socio e amministratore di una società inattiva (con partita IVA chiusa da 20 anni).

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione in concreto dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (responsabile del procedimento).

Al riguardo, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camera, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice.



Cioè non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa (come, ad esempio, quella di ingegnere), poiché l'unica discriminante (che spetta alla Camera verificare) è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa.

Si rappresenta, inoltre, che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.

Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

Per quanto concerne la questione relativa al fatto di essere socio e, soprattutto, amministratore di una società inattiva, si ritiene che non si possa configurare "astrattamente" un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di *amministratore di ditta inattiva* e quella di responsabile tecnico, tenuto conto, per l'appunto, dell'inoperatività dell'impresa.

Resta inteso che, qualora l'impresa dovesse riprendere l'attività, si manifesterebbe, invero, a parere della scrivente, l'incompatibilità prevista dalla normativa in esame.

IL DIRIGENTE  
(*Marco Maceroni*)